


GAZZETTA UFFICIALE DI ROMA

La Gazzetta ufficiale di Roma esce alle 7 pomeridiane di ogni giorno.

Il prezzo di associazione da pagarsi anticipatamente è il seguente: In Roma per un anno (all'Ufficio) L. 22 — Sei mesi L. 13 — Tre mesi L. 7 — Province Italiane: Un anno L. 28 — Sei mesi L. 15 — Tre mesi L. 8 — All'estero secondo le tasse postali stabilite nei diversi Stati. — Prezzo di un numero della Gazzetta ufficiale a dettaglio Cent. 10 — Arrotrato cent. 25.



Gli atti del Governo inseriti nella Gazzetta Ufficiale di Roma sono ufficiali.

Le lettere, i pieghi, i gruppi, con anche le inchieste e le inserzioni che si volessero pubblicare, devono essere affrancate all'ufficio di amministrazione della Gazzetta Ufficiale via della Stamperia numero 11 A. Si avverte di notare entro i gruppi, il nome e cognome del trasmittente.

Gli Annunzi si ricevono nel suddetto ufficio. I giudiziari al prezzo di cent. 25 la linea o spazio di linea, i commerciali a cent. 30.

Roma 4 Dicembre

Parte Ufficiale

Il N. 6061 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 82 dello Statuto;

Visto il Nostro decreto del 27 novembre ultimo scorso con cui si è mandato pubblicare nella provincia romana la legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei circoli per le Corti di assise e delle preture nella provincia romana, ed il numero dei funzionari che dovranno essere addetti alla Corte d'appello, ai tribunali, agli uffici del Pubblico Ministero ed alle preture della stessa provincia, sono determinati nella conformità apparente dalle tabelle unite al presente decreto, viste d'ordine Nostro dal Guardasigilli Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti.

Art. 2. Nulla è per ora innovato quanto alle circoscrizioni territoriali della Corte d'appello, dei tribunali civili e correzionali, e dei tribunali di commercio della detta provincia.

Art. 3. I funzionari dei quali siano soppressi i posti o gli uffici per effetto della legge sull'ordinamento giudiziario, ed i funzionari meno anziani che eccedessero il numero fissato nelle unite tabelle, rimarranno, senza bisogno d'altro speciale decreto, collocati in disponibilità a datare dal 1 aprile 1871.

I funzionari però, rimasti in disponibilità per eccedenza del numero stabilito, continueranno a prestare servizio cogli attuali averi presso lo stesso corpo od ufficio come funzionari in soprannumero, pel corso dei due anni stabili dall'art. 3 della legge 11 ottobre 1865, n. 1500, salva la facoltà della loro applicazione, a termini dell'art. 281 della legge sull'ordinamento giudiziario. Se si tratti del presidente di sezione mono anziano della Corte d'appello, continuerà a servire per detti due anni come consigliere d'appello in soprannumero, conservato il suo grado e la sua anzianità.

Art. 4. I funzionari della provincia romana, e quelli che vi saranno nominati fino al 30 aprile 1871, saranno compresi nella graduatoria speciale da stabilirsi per la stessa provincia, a termini del 1° capoverso dell'art. 286 della legge organica sopraccitata. Non saranno ad essi applicabili le disposizioni dell'art. 268 della legge medesima, ma il riparto e l'assegnamento degli stipendi si farà tra di loro secondo le norme stabilite dall'art. 261.

I funzionari nominati o promossi dopo la suddetta data nella stessa provincia saranno compresi per ciascun grado nella classificazione generale ed

unica per tutto il Regno, menzionata nella 1. parte del citato art. 286.

Se si tratti però di funzionari tramutati nella provincia romana da altre provincie del Regno, questi non saranno compresi in quella graduatoria speciale, trannechè il loro tramutamento sia anteriore alla data del presente decreto. Se il tramutamento sia posteriore, essi saranno mantenuti nelle rispettive graduatorie a cui appartengono, a termini del sopraccennato 1.° capoverso dell'art. 286, e in caso di promozione saranno compresi nella mentovata classificazione generale.

Art. 5. Per le Assise da tenersi nella provincia romana prima che sia formata la lista permanente indicata dall'art. 96. della detta legge, e si sia proceduto alle conseguenti operazioni, la deputazione provinciale formerà una lista provvisoria di giurati, e ne farà la scelta fra tutti gli elettori politici del circolo.

Il numero dei giurati sarà proporzionato alla popolazione del circolo a tenore dell'art. 97.

Art. 6. La stessa Deputazione provinciale formerà pure provvisoriamente la lista dei giurati supplenti, a tenore dell'art. 100 della surriferita legge.

Art. 7. Le liste provvisorie contemplate nei due precedenti articoli saranno rimesse ai presidenti dei tribunali, a termini degli articoli 96 e 100. e serviranno di base alle operazioni prescritte dall'art. 106 e seguenti della citata legge.

Art. 8. Alla data 1 gennaio 1866, indicata nell'art. 291 della legge sull'ordinamento giudiziario, s'intenderà, per l'effetto della disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo stesso, sostituita la data 1 aprile 1871.

Art. 9. Il Nostro decreto in data 28 novembre 1860, n. 4460, relativo all'attuazione della legge sull'ordinamento giudiziario nelle provincie dell'Emilia, sarà pubblicato nella provincia romana, per avervi esecuzione contemporaneamente alla detta legge sull'ordinamento giudiziario in tutto ciò che non sia previsto da essa e in quanto le disposizioni del mentovato decreto siano alla romana provincia applicabili.

Ogni volta che nel citato decreto 26 novembre 1860 si citano articoli della legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 allora vigente, dovranno intendersi gli articoli corrispondenti della legge del 1865.

Art. 10. La disposizione dell'art. 7 del citato decreto 26 novembre 1860 sarà applicabile agli avvocati rotali ed altri ammessi avanti ai già tribunali supremi di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 3 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE

M. Raoli

Il N. 6061 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 9 ottobre decorso, n. 5903, col quale il territorio romano fu dichiarato parte integrale del Regno d'Italia;

Veduto l'articolo 82 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Finanza;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È pubblicata nella provincia di Roma la legge del 21 agosto 1862, n. 793, per la vendita dei beni demaniali, insieme al relativo regolamento approvato col Reale decreto del 14 settembre dello stesso anno n. 812.

Per il solo fatto della promulgazione del presente decreto non s'intenderà applicabile ai beni demaniali situati nell'anzidetta provincia la convenzione del 31 ottobre 1864, approvata coll'articolo 6 della legge del 24 novembre 1864, n. 2006.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano addì 25 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE

Quintino Sella

— S. M. con decreto del 1. corrente ha nominato Senatori del Regno i seguenti:

Principe Andrea Doria Pamphili.

Principe Francesco Petrucci.

Professore Giuseppe Ponzi.

Avv. Giuseppe Piacentini.

Comm. Pietro Rosa.

Comm. Filippo Bonacci.

Conte Giuseppe Angelo Manni.

Cav. Baldo Sarre Mongone.

Conte Mamizio Gerbaix de Sonnaz.

Avv. Giuseppe Lupati.

Conte comm. Federico Landerel.

Comm. Zanobi Pasqui.

Conte Agostino Felitti Bagliani di Roreto.

Cav. Luigi Mezzacapo.

Ing. comm. Carlo Possenti.

Marchese Carlo Alberi, di Sostegno.

Comm. Francesco Calcagno.

Comm. Augusto Ribotti.

Cav. Alessandro Buglione di Monale.

Marchese Ignazio Guiccioli.

Cataldo Nitti.

Barone Nicolò Cusa.

Costanzo Norante.

Comm. Giuseppe Cianciafava.

Relazione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei culti a S. M. in udienza del 27 corrente novembre sul R. decreto n. 6030 che attua nella provincia di Roma l'unificazione legislativa, pubblicato nel nostro num. 67 del 28 novembre 1870.

SIRE,

Nel rassegnare il 21 ottobre ultimo scorso all'augusta firma di V. M. i decreti, con cui, abolito ogni privilegio di foro ed ogni tribunale di eccezione, si ordinava temporariamente l'amministrazione della giustizia nella provincia romana, e si temperavano in alcune parti le troppo severe disposizioni del Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene, il referente accennando alla necessità di estendere alla provincia medesima il beneficio della legislazione italiana riconosceva esser debito del Governo di soddisfarvi sollecitamente.

Fermo in questa convinzione, d'accordo con tutti i suoi colleghi, egli ha l'onore di presentare alla M. V. uno schema di decreto con cui, attuandosi in Roma l'unificazione legislativa, si toglie la strana anomalia che, mentre la massima parte delle provincie italiane è governata da leggi identiche ed informate ai principi consacrati dalle libere nostre istituzioni, nella città di Roma, che sarà chiamata ad accogliere i Poteri dello Stato, continuino ad imperare leggi speciali ai detti principi del tutto ripugnanti.

Con questo decreto si estende in primo luogo alla provincia romana il Codice civile italiano, nella certezza che sarà salutato da quelle popolazioni come uno fra i più graditi frutti della nuova vita a cui furono chiamate. I diritti della cittadinanza regolati sopra più larghi e razionali principi, l'ordinamento esclusivamente civile degli atti più importanti della vita del cittadino, l'abolizione del privilegio agnaticio nelle successioni, e del mostruoso abuso della fiducia nei testamenti la limitazione dell'arresto personale per debiti che è in Roma di diritto comune, la scomparsa del cambio obliquo e dei così detti requisiti castrensi, resi ancora più enormi dacchè le leggi canoniche vietano la stipulazione degli interessi per mutuo; ed in fine, per tacere d'altro, l'obbligo della trascrizione ed un ben ordinato sistema ipotecario: sono altrettanti preziosi vantaggi di cui sarà apportatore ai Romani il Codice sopracennato.

Per quanto però il Governo desidera che sia affrettata l'attuazione del medesimo, non può non sentire il debito di lasciare che scorra dopo la pubblicazione il tempo sufficiente perchè i cittadini di cui questo Codice tocca i più vitali interessi, ed i magistrati a cui ne è affidata l'applicazione, possano prenderne conoscenza. Si è quindi creduto conveniente stabilire che l'attuazione incominci il 1° febbraio 1871, eccettuata la parte relativa alla trascrizione, ai privilegi ed alle ipoteche ed alle spropriazioni forzate, la quale non andrà in vigore che il 1° aprile stesso anno, perchè è indispensabile per un tempo maggiore di preparazione, e perchè tali materie si riaffacciano alle leggi di procedura, la cui attuazione non può incominciare prima di quest'ultima data.

La pubblicazione del Codice civile rende pure necessario il pubblicare i provvedimenti transitori emanati per Reale decreto del 30 novembre 1865 con un'aggiunta la cui opportunità non potrà certo essere contestata, siccome quella che ha per oggetto di prefiggere un termine, scorso il quale non sia più ammessa la dichiarazione di fiducia rispetto alle disposizioni di ultima volontà e cessi ogni incertezza sulla proprietà dei beni caduti nelle successioni.

Sembrò più prudente partito sospendere l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 24 e 25 del citato decreto per lo scioglimento delle istituzioni fedecommissarie esistenti. L'importanza speciale che hanno non poche di siffatte istituzioni nella provincia romana, il non essersi nel Regno seguita una norma unica, la gravità e la delicatezza della questione persuadono il referente che se non può esservi dubbio sulla convenienza di far cessare siffatti vincoli, si debba però lasciare al senno del Parlamento lo stabilire il modo con cui abbia ad attuarsi la risoluzione.

Non meno necessaria ed urgente è la pubblicazione del Codice penale del Regno. Il regolamento sui delitti e sulle pene, emanato dal cessato Governo, è improntato di tale un carattere di severità e di privilegio, e poggia sopra principi sì direttamente contrari al diritto pubblico del Regno, che non potrebbe esserne affrettata l'abolizione. E siccome possono bastare pochi giorni perchè i cittadini ed i pubblici funzionari siano in grado di conoscerlo, nè occorrono provvedimenti che ne preparino ed agevolino l'esecuzione, così si stabilisce che il mentovato Codice penale debba incominciare ad avere vigore sin dal 1° del prossimo gennaio, e che dalla stessa data abbiano pure effetto gli articoli 3° e 4° delle disposizioni transitorie per l'esecuzione del Codice penale che ne sono inseparabili, perchè riflettenti gli effetti civili prodotti dalle sentenze di condanna ad alcune delle pene stabilite dal Codice penale.

Fra le modificazioni fatte col decreto del 21 ottobre al regolamento sui delitti e sulle pene i Vostri Ministri, in omaggio alla solenne dichiarazione fatta col Reale decreto del 9 stesso mese di voler mantenere inviolata la dignità Sovrana del Sommo Pontefice, ravvisarono debito loro di aggiungervi pur questa che l'attentato alla vita del Papa sia punito colla stessa pena dello attentato alla vita del Principe. In coerenza agli stessi principi e con riserva di proporre al Parlamento un eguale provvedimento per tutto il Regno, si aggiunge un analogo capoverso all'articolo 153 del Codice penale e si estende la sanzione dell'articolo 471 anche ai pubblici discorsi scritti o fatti che eccitano lo sprezzo ed il malcontento contro lo stesso Sommo Pontefice.

Nel pubblicare però il Codice penale nella provincia romana si è creduto doversi sospendere l'attuazione degli articoli 268, 269 e 270. L'attuazione del principio della libertà della Chiesa non permette il mantenimento di cotesti articoli e le modificazioni che si reputassero necessarie formeranno soggetto di un progetto di legge che sarà tosto presentato dal Ministero al Parlamento.

Sebbene non si presenti tanto urgente il bisogno di pubblicare in Roma anche il Codice italiano di commercio perchè quello che è colà in vigore, quasi letteralmente desunto dal francese, meglio che non il resto della legislazione soddisfatta al pubblico interesse; tuttavia poichè deve aver luogo la unificazione e non vi ha alcun dubbio che il Codice italiano è assai più pregevole e rispondente ai progressi fatti nel giure commerciale: sembra conveniente di estendere alla detta provincia anche il beneficio di questo miglioramento.

L'attuazione dei mentovati tre Codici trae seco come corollario la pubblicazione dei Codici di procedura civile e penale che ne sono l'appendice ed il complemento, e quindi anche della legge sull'ordinamento giudiziario, delle tariffe, del decreto per l'ordinamento dello stato civile, del regolamento generale giudiziario, dei decreti sul gratuito patrocinio dei poveri, sul casellario giudiziale e di quegli altri tutti che sono emanati su questa materia, che hanno cioè per oggetto di regolare l'osservanza dei Codici e dei nuovi ordinamenti.

D'altronde le leggi ora vigenti nella detta provincia sono ben lungi dal porgere quelle guarentigie a cui i cittadini hanno diritto, e sarà quindi un segnalato beneficio il farvi succedere leggi aventi per base l'indipendenza dei magistrati, l'eguaglianza di tutti innanzi la giustizia, la pubblicità della discussione, ed in materia penale l'oralità dei dibattimenti o la coscienza popolare per giudice. Le quali guarentigie sono condizione così essenziale di un civile e libero reggimento che il Vostro Governo crederebbe di venir meno al suo dovere se tardasse ad attuarle in Roma un giorno di più che non sia strettamente necessario, acciocchè le nuove leggi siano conosciute, perchè, giova ripeterlo, sarebbe strano ed incomportabile che nella capitale italiana, dove si dovrà raccogliere il fiore del paese, non fossero attuate quelle leggi che sono il patrimonio della massima parte del Regno, e che i cittadini i quali si rechino o per l'esercizio di pubbliche funzioni o per privati interessi alla sede del Governo, abbiano a perdere quei diritti di cui fruiscono nel loro paese nativo.

Finalmente si estende anche alla provincia romana la legge 5 giugno 1850, la quale vieta ai corpi morali di accettare eredità o donazioni e di fare acquisto di beni stabili senza l'autorizzazione sovrana. L'utilità somma di questa legge essenzialmente economica, e la convenienza quindi di estenderla senza ritardo alla provincia anzidetta sono tanto evidenti che non hanno d'uopo di dimostrazione.

Nella fiducia che V. M. sia per approvare le sopra svolte considerazioni, il referente le fa preghiera perchè si degni di firmare l'unito schema di decreto.

(Vedi il Regio decreto di cui sopra nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1870).

Parte non Ufficiale

Riceviamo da Viterbo 1. Dicembre 1870 la seguente comunicazione:

Questa mane nella grande Aula del palazzo di Città si è inaugurata la solenne apertura delle Scuole Comunali elementari, ginnasiali e tecniche.

Assistevano alla funzione le Autorità Civili e Militari, una numerosa eletta di cittadini, alcune signore, e tutta la scolaresca.

Il discorso inaugurale, notevole per verità di concetti, e per l'elegante venustà delle forme, venne letto dal novello Direttore delle scuole sig. Belli, il quale trattò degli studi, come di primo e necessario incremento, cui debbono intendere con perseverante e intenso volere queste popolazioni da poco ridonate all'Italiana famiglia.

La festa, anche pel concorso della società Filarmonica che eseguì scelti brani musicali, ebbe a riuscire assai decorosa, e valse senz'altro ad infondere nei presenti un concetto ben elevato dell'importanza che assume in governo civile il pubblico insegnamento.

Un giornale di ieri nella sua Cronaca cittadina parla di misure militari prese in provvisione di una dimostrazione di ex ufficiali pontifici nel locale dell'ex Ministero delle armi alla Pilotta. Siamo in grado di asserire che le misure militari di cui è cenno si riducono alla solita guardia, che a tenore del Regolamento, viene collocata alla porta e dentro il locale del tribunale militare, che finora ha avuto stanza alla Pilotta, ogni qualvolta esso vi tiene le sue pubbliche sedute.

D'altronde l'assurdità della data notizia emerge anche dalla circostanza che nel suddetto locale della Pilotta sono accuartierati due squadroni di cavalleria.

Lo stesso giornale nell'alinea seguente della medesima cronaca, parla di una pretesa pressione fatta agli Ufficiali pontifici per costringerli a rinunciare a qualsiasi diritto potesse competere loro per servizi prestati. Tale affermazione è del tutto insussistente, essendo sempre stata lasciata ai predetti Ufficiali piena facoltà o di prendere servizio nell'Esercito Italiano, oppure di far valere i diritti che potessero loro competere.

Se taluni Ufficiali (e sono pochissimi, e fra questi la maggior parte non aveva alcun diritto da far valere) fecero la dichiarazione di rinunciare ad ogni loro diritto, ciò avvenne di loro propria e spontanea volontà, o per atto di devozione al cessato Governo o perchè essi vollero nel loro privato interesse essere più prontamente sciolti da qualsiasi vincolo militare.

Atti Ufficiali del Regno

La Gazzetta Ufficiale del Regno del 2 contiene:

1. R. Decreto 16 novembre, n. 6035, il quale ordina sul credito straordinario di quaranta milioni di lire, aperto ai ministri della Guerra e della Marina colla legge del 28 agosto 1870, n. 5838, una terza assegnazione di lire 9,000 al bilancio 1870 del Ministero della Marina, da iscriversi al capitolo 6 — *Commissariato generale della Regia Marina.*

2. R. Decreto 16 novembre, n. 6036, il quale ordina, sul credito straordinario di quaranta milioni di lire, aperto ai ministri della Guerra, e della Marina colla legge del 28 agosto 1870, n. 5833, una quinta assegnazione di lire 7,640,900 al bilancio 1870 del ministero della Guerra.

3. R. Decreto 16 novembre, n. 6043, col quale è mantenuto al comune d'Ischia, appartenente alla quarta classe, la qualifica di chiuso per la riscossione dei dazi di consumo.

4. R. Decreto 20 novembre, n. 6049, col quale gli articoli 4, 6 e 7 dello statuto della Banca Nazionale Toscana approvato con R. Decreto del 30 dicembre 1857, sono modificati come in appresso:

A) All'articolo 4 è sostituito il seguente:

« La concessione della Banca Nazionale Toscana è prorogata a tutto dicembre 1889, meno il caso di perdite, che diminuissero il capitale effettivo di un terzo, nel qual caso dovrà cessare in tronco ed essere messa in liquidazione. »

B) All'articolo 6 è sostituito il seguente:

« La Banca potrà aumentare il suo capitale portandolo in tutto fino a cinquanta milioni di lire italiane. »

C) All'articolo 7 è sostituito il seguente:

« Il nuovo capitale sarà rappresentato da azioni di lire mille l'una, da collocarsi nel modo seguente:

» a) Fino a 20 milioni di aumento di capitale ogni azionista avrà diritto, nel termine che sarà assegnato dal Consiglio, di farsi acquirente alla pari delle nuove azioni, nella proporzione di quelle di cui si troverà possessore.

» b) Per ogni aumento di capitale superiore ai 20 milioni, come sopra riservati agli azionisti, le azioni saranno vendute all'incanto, cedendo la differenza del prezzo a profitto della massa di rispetto. »

È data facoltà al Consiglio superiore della Banca Nazionale Toscana di deliberare, ai termini dell'articolo 142 dello statuto previa le occorrenti modificazioni dello statuto medesimo e salva l'approvazione del Governo, la istituzione di sedi succursali o affiliate alla Banca nelle altre città del Regno.

È approvata e resa esecutoria la deliberazione, adottata dal Consiglio superiore della Banca Nazionale nella Adunanza tenuta in Firenze il dì 22 ottobre 1870 con intervento dei censori, la quale aumenta da 10 a 30 milioni di lire il capitale della Banca, regola lo acquisto delle nuove azioni, i versamenti analoghi e le modalità della loro emissione, nonchè quelle della emissione dei nuovi biglietti.

La Banca Nazionale Toscana è sottoposta alla vigilanza ed alla ispezione governativa, prescritta dai Reali decreti del 30 dicembre 1865 e 5 settembre 1869, n. 2727 e 5256, nonchè dagli articoli 11 e 12 del R. decreto 1. maggio 1866, n. 2873 e dagli articoli 4 e 5 del R. decreto 27 maggio 1866, n. 2966, e contribuirà annualmente nella proporzione di lire 200 sopra ogni milione di lire, di cui si costituisce il suo capitale emesso.

5. Disposizioni nel corpo di intendenza militare e nel corpo sanitario militare.

Notizie Italiane

— Togliamo dalla *Gazzetta Ufficiale del Regno* le seguenti notizie:

Stamane giungevano in Firenze le LL. AA. RR. il Principe Umberto, il Duca d'Aosta e il Principe di Savoia-Carignano.

— La Deputazione delle Cortes spagnuole giungeva oggi in convoglio speciale a Firenze ad un'ora pomeridiana, proveniente da Genova.

Il signor Prefetto della provincia di Firenze colla Giunta provinciale, eransi recati all'incontro della Deputazione a Pistoia.

Alla stazione di Firenze l'attendevano l'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Spagna presso S. M. D. Francesco de Paula De Montemar, coi membri della Legazione, le LL. EE. il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dei Lavori Pubblici, il Sindaco colla Giunta Municipale, il generale Cadorna, molti membri del Senato e della Camera dei deputati, ed ufficiali della Guardia Nazionale e dell'Esercito.

Il generale Cadorna e il commendatore Peruzzi salirono nella vettura della Presidenza a complimentare la Deputazione.

Discesi gli illustri ospiti nella stazione fra gli evviva e gli applausi degli astanti, ed accolti nelle carrozze di gala della R. Corte, furono condotti al

l'Albergo della Città destinato a loro residenza, salutati lungo il passaggio dalla popolazione.

La Guardia Nazionale e la Truppa di linea stavano schierate sulla via percorsa dal corteo. Dagli spalti della fortezza il cannone annunciava il festeggiato arrivo della Deputazione.

— La *Nazione* sullo stesso argomento reca i seguenti ragguagli:

Con una puntualità, che non era da attendersi, attesa la bufera che imperversava sull'Appennino, giungeva fra noi all'ora prestabilita la Deputazione spagnuola.

Il tempo, che sulle prime ore della mattina minacciava una insolita nevicata in Firenze, si fece bellissimo sul mezzogiorno; gli Inglesi lo avrebbero chiamato un *Queen's weather*.

Il cannone del forte di S. Giovan Battista ad un'ora precisa annunciava l'arrivo del treno reale alla popolazione che si accalcava alle finestre, ai terrazzini e lungo lo stradale, che era stato elegantemente addobbato a festa con pennoni, ghirlande, fiori e bandiere ai colori nazionali di Spagna e d'Italia.

Giunto il treno nella stazione dell'alta Italia, addobbata a festa, andavano incontro agli illustri viaggiatori tutte le Autorità civili e militari. La Deputazione, a capo della quale era S. E. il Presidente delle Cortes, Ruiz Zorilla, dopo essersi alquanto trattenuta a parlare con le Autorità medesime, saliva in 25 carrozze scoperte; e passo a passo muovendo a traverso la folla, mentre le truppe e la guardia nazionale che le facevano ala presentavano le armi, giungeva all'albergo *de la Ville* che si vedeva elegantemente addobbato con trionfi di fiori, di pennoni, di arazzi e di bandiere. Al di sopra del gran terrazzino del primo piano, che era ricoperto di un tappeto di velluto rosso a frange d'oro, si scorgeva, circondata da una corona di fiori, l'arme di Spagna in quartata con la Croce di Savoia.

Le bande musicali durante il passaggio della Deputazione suonavano l'inno di Riego.

Giunta la Deputazione all'albergo, la popolazione che si affollava nella piazza Manin, si diode ad applaudire, e poco dopo comparve sul terrazzino il Presidente delle Cortes insieme con molti membri della Deputazione stessa.

La folla si scuoprì reverente, ed in mezzo a nuovi applausi il Presidente Ruiz Zorilla gridò *Viva l'Italia*. Questo saluto fu accolto da frenetici applausi e la popolazione rispose *Viva la Spagna*. Il Presidente acclamò quindi a Vittorio Emanuele Re d'Italia, all'unione dell'Italia con la Spagna, e la folla replicò *Viva il nuovo Re di Spagna*. Dopo di che, in mezzo ai saluti e agli applausi, la Deputazione si ritirò nei suoi appartamenti.

— Verso le 2 pom. il comm. Peruzzi, il quale insieme alla Giunta erasi recato alla stazione ed aveva accompagnato la Deputazione fino all'albergo *de la Ville*, si recava ad ossequiare a nome della città gli illustri viaggiatori, i quali pregarono l'onorevole Peruzzi a volersi fare interprete dalla soddisfazione da essi provata per la festevole accoglienza ricevuta dalla popolazione.

Dopo avere l'onorevole sindaco fatto sentire alla Deputazione che sarebbe stato ben lieto di poterle presentare la Giunta comunale, la Deputazione stessa si mostrò desiderosissima di conoscere i distinti membri che sono a capo della nostra amministrazione municipale, e fu convenuto che tale presentazione avrebbe avuto luogo quest'oggi dopo il ricevimento di gala a Palazzo Pitti.

— La *Gazzetta d'Italia* scrive:

Il sindaco di Firenze ha invitato telegraficamente il sindaco di Aosta a prender parte al banchetto che la città di Firenze offrirà alla deputazione spagnuola, aggiungendo essere vivissimo desiderio che il rappresentante della città della quale l'augusto principe porta il nome sia presente ad una festa che congiunge sempre più i due popoli simili per razza e per aspirazioni nazionali.

— Abbiamo dall'*Opinione*:

Ieri, 2, è stata firmata da ministri di finanze e di agricoltura e commercio da una parte e da rappresentanti della Banca romana dall'altra, la Convenzione per la quale la Banca romana rinuncia al suo privilegio dell'emissione de'biglietti di Banca.

In compenso di tale rinuncia, le viene assicurata la somma di due milioni, di cui un milione viene sborsato dalla Banca nazionale e l'altro dovrà essere sborsato dalle altre Banche di circolazione dello Stato che vorranno stabilire delle sedi o succursali in Roma.

La Banca romana, considerata la propria situazione, si obbliga di non distribuire alcun dividendo a' suoi azionisti, finchè non ne ottenga l'autorizzazione dal governo.

— Il governo inglese ha partecipata la risoluzione di trasferire la sede nel Mediterraneo dei battelli della Società di navigazione peninsulare ed orientale da Marsiglia a Brindisi entro il corrente mese.

La prima partenza da Brindisi per Alessandria d'Egitto avrà luogo il 20, e quella da Alessandria per Brindisi il 25. La Compagnia peninsulare riprenderà così il trasporto della valigia anglo-indiana, la quale seguirà a percorrere l'Italia fino a Brindisi, tenendo la via del Brennero, in attesa dell'apertura del traforo del Cenisio; per modo che il fatto del transito per nostro territorio del gran movimento celere dell'Europa per le Indie può dirsi definitivamente assicurato, coronando così gli sforzi che il governo italiano ha costantemente fatti con ogni maniera di cure e di sacrifici.

— Sono già arrivati a Firenze molti deputati.

— Togliamo dalla *Lombardia*:

Questa mattina, a norma degli ordini del Ministero della guerra, i soldati di cavalleria, d'artiglieria da piazza, delle compagnie operai, dei bersaglieri, degli zappatori del genio, e dell'amministrazione, appartenenti alla prima categoria della classe 1843, abbandonavano i corpi per essere stati rinviiati in congedo illimitato alle loro case. Tali militari, anche quelli in debito di massa, furono muniti dell'intero corredo di cui erano provveduti. Ieri i singoli comandanti passarono in rassegna quei soldati, raccomandando loro di aver cura degli effetti di corredo.

— Anche il 5 battaglione bersaglieri ha lasciato Milano per recarsi nella sua nuova stanza in Sicilia.

— Togliamo dalla *Gazzetta di Venezia* i ragguagli dell'incendio avvenuto alla fabbrica dei tabacchi accennatoci dal telegrafo:

Ieri sera, alle ore 9 e tre quarti, cominciò a manifestarsi un incendio nel locale delle macchine della nostra grandiosa Fabbrica dei tabacchi, incendio che in breve tempo prese vaste e pericolose proporzioni. Sul momento accorsero sul luogo i civici pompieri guidati dal loro capitano cav. Merryweather ed aiutante ing. Bassi, le rr. truppe e la r. marina con macchine idrauliche, i carabinieri, le guardie municipali e di Questura, i quali tutti col massimo ardore si affaticarono per spegnere il fuoco e per impedire che si dilatasse nelle fabbriche circostanti. Si trovarono pure sulla faccia del luogo, oltre al direttore ed agli ufficiali della fabbrica, il R. Prefetto, il cons. delegato, il f. f. di Sindaco cogli assessori Torrielli e Ruffini, il generale comandante la Guardia nazionale, il generale di brigata, l'intendente di finanza ed il r. Questore, oltre a varie autorità civili e militari.

Se il vento fosse stato di quelli che dominano in Venezia, il danno potrebb'essere stato incalcolabile, ma per fortuna vibrava un vento di nord-ovest che spinse il fuoco verso il campo di Marte.

Tuttavia l'intero fabbricato delle macchine, e quindi coi due grandi laboratori superiori, andò in fiamme e rimasero soltanto in piedi ed in buono stato i quattro muri perimetrali. Quanto al deposito dei tabacchi, siccome ivi non trovavasi che il tabacco necessario per la lavorazione di un giorno o poco più, non si ebbero troppo gravi danni, tanto più che alcuni barili poterono essere sottratti dal periglio. Alle macchine adunque, a tutto l'interno di quel fabbricato e a questa non ingente quantità di tabacco si restrinse il danno che potrebbe calcolarsi di circa 400,000 Lire.

Ma un danno più sensibile egli è quello da cui vengono naturalmente colpite le famiglie dei poveri lavoratori e lavoratrici. Se non che l'egregio direttore della fabbrica signor Ceschi, il quale alla premu-

ra intelligente unisce un cuore affettuoso e paterno, avrebbe già a quest'ora, in seguito anche a speciali raccomandazioni del cav. Fornoni, divisato di stabilire, che tutte le persone addette alla fabbrica, alternandosi il servizio, abbiano a continuare nella lavorazione, restringendosi al lavoro a mano negli altri fabbricati. In tal modo, fino a che la fabbrica sia restaurata, per lo che occorreranno forse tre mesi, tutti i lavoratori non avranno a soffrire che qualche giornata per settimana di perdita. Anche il Prefetto ha subito scritto a Firenze, perchè al caso sia preso in affitto un ampio locale vicino per supplire alle due sale di laboratorio perdute. Nè la carità cittadina e più ancora di questa, la Società proprietaria, mancheranno indubbiamente a concorrere a sollievo dei disgraziati. Dobbiamo poi aggiungere che rima sero feriti tre pompieri, fra i quali uno gravemente.

Non possiamo però astenerci dal rilevare ciò che abbiamo con meraviglia e con dolore notato, l'assoluta insufficienza cioè delle macchine idrauliche dei civici pompieri. Con quelle macchine meschine e impotenti è matematicamente impossibile lo sperarsi che un incendio rilevante possa essere domato. Le macchine dell'Arsenale fecero ottimo servizio. Questo non toglie che i pompieri, e le regie truppe e quanti si prestarono per spegnere il fuoco non abbiano mostrato e intrepidezza ed ardore, per cui vanno in nome di tutta la città encomiati e ringraziati.

P.S. Più tardi veniamo a sapere che pei provvedimenti richiesti dal disastroso incendio arriverà domani il marchese Strozzi uno degli amministratori della Regia, incaricato specialmente di una missione in favore degli operai.

— La Gazzetta del popolo di Torino annuncia:

Nella Galleria del Ceniso, gli operai che sono addetti al lavoro intorno del traforo dalla parte italiana e dalla parte francese, nella giornata del 29 novembre udirono reciprocamente il rumore dei colpi gli uni degli altri.

Siam certi che questa notizia sarà accolta con grande soddisfazione in tutta Italia da quanti amano il progresso e la fratellanza delle nazioni.

— Leggiamo nell'Italia Nuova:

S. A. R. Maharaja de Kolaporo, principe indiano giunto da pochi giorni in Firenze gravemente ammalato, morì il 30 novembre all'Albergo della Pace.

Ieri notte al tocco il suo cadavere venne trasportato dall'Albergo della Pace in un prato in fondo alle Cascine per esservi abbruciato.

A questa cerimonia assisteva un delegato del nostro Municipio, tutto il seguito del principe nonchè moltissime persone, che nonostante l'ora tarda ed il freddo assai intenso, vollero essere spettatori di questa funebre cerimonia della quale possiamo offrire ai nostri lettori alcuni ragguagli.

Appena giunti sul luogo, ove doveva sorgere il rogo, gli indiani inalzarono una catasta con legna e fascine dell'altezza di un mezzo metro e vi posero sopra il cadavere del loro principe avvolto in un mantello di seta ricamato in oro, sul quale erano appese ricchissime decorazioni, avendo volto la faccia verso Oriente e incrociate le gambe all'uso maomettane. Dopo di ciò continuarono per un altro metro

a costruire la catasta, e quindi un servo vi appose il fuoco con un cartoccio composto di materie combustibili ed odorifere.

Questo immenso rogo bruciò fino verso le 10 di questa mattina.

Prima di raccogliere le ceneri si gettarono su le fiamme commestibili come ceci, ova e fagioli; dopo di che terminò questa singolare cerimonia che si compì per la prima volta nella nostra città.

Notizie Estere

— Scrivono da Vienna in data del 28:

« Oggi, secondo il criterio della Borsa, la questione orientale sarebbe entrata in una fase pacifica; sembra che prenda là piega delle conferenze ed è il conte Bismarck che si dà premura di farle prendere cotesta piega....

« Qui in Vienna siamo nell'aspettativa della replica del principe Gortschakoff. La replica non è ancora arrivata, ma viaggia a quest'ora e non tarderà ad arrivare. Così almeno ci informa la nostra legazione a Pietroburgo. Riguardo al tenore della replica è difficile il giudicare di quel che non si conosce, ma si presume che sarà agro-dolce. Il principe Gortschakoff, non può dare addietro, ma deve cercar dei mezzi rettorici per dissimular la sua situazione e non aver l'aria di cedere evitando eziandio di rompere. Quindi delle parate e botte senza offendere; nello schermirsi il principe Gortschakoff è di un'abilità senza pari, come il provò schermendosi contro le tre note identiche »:

— Il Consiglio dei ministri tenuto a Pest il dì 29, ha deciso di accettare la proposta di Bismarck per una conferenza riguardo alla questione del mar Nero.

L'effettuamento della conferenza però sarà fatto dipendere da due questioni preliminari, la più importante delle quali è che venga dichiarato espressamente come coll'accessione delle potenze alla conferenza, queste non riconoscono punto il diritto della Russia di accampare la questione del Mar Nero e d'infangere il trattato di Parigi. La Russia dovrebbe inoltre dichiarare di assoggettarsi al deliberato della conferenza. Qualora la Russia ricusasse le condizioni proposte, le potenze dovrebbero impegnare un'azione collettiva.

— La Neue Freie Presse reca i seguenti dispacci.

Monaco, 26 novembre. — Molti deputati del partito progressista si sono recati a Berlino, per ottenere che il Reichstag non emetta difficoltà all'accettazione dei patti di costituzione conclusi colla Baviera.

Berlino 26 novembre. — Seduta del Reichstag. — Parlò *Bebel*, il quale, malgrado la contrarietà di tutta la Camera e gli energici richiami all'ordine del Presidente, si espresse contro la concessione di un nuovo credito militare, contro le annessioni, contro l'asserzione del discorso reale che il popolo francese non voglia la pace, ecc. Dapprincipio egli provocò risa e schiamazzi; dipoi rumori e malcontento. Quando l'oratore trasformò il suo discorso in una vera difesa della Francia contro la Germania, ed asserì che favorevole al credito militare non poteva essere se non la classe dei gaudenti il tanto per

cento, da tutti i posti sorsero grida di sfida e di fuori, fuori. Il Presidente fece appello ai sentimenti di decoro e di pudore dell'oratore, e lo minacciò di togliergli la parola. *Bebel* rinunziò alla continuazione del discorso. Quasi uguali rumori e richiami all'ordine sollevò *Liebkrecht*, avendo dichiarato che la Germania combatte in Francia solamente la Repubblica. *Lasker* rispose a *Bebel*, e *Löwealbe* a *Liebkrecht* con stringente logica, dimostrando le loro assurdità.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

A V V I S O

Per causa della guerra che si combatte in Francia, le regolari comunicazioni postali interne essendo quivi in alcuni punti interrotte, è data facoltà al pubblico di valersi della via del Belgio per le corrispondenze dirette nei dipartimenti francesi del Nord e del littorale della Manica.

Queste corrispondenze saranno inoltrate alle poste belgiche per la via del Brennero, ma a tale effetto i mittenti dovranno porre sulla soprascritta l'indicazione *via del Belgio* e francarle anticipatamente fino alla frontiera belga francese ai susseguenti prezzi:

Lettere — 40 cent. per porto di 10 grammi.

Campioni e stampe — 10 cent. per porto di 40 grammi.

Firenze, li 2 dicembre 1870.

Dispacci Telegrafici

(Agenzia Stefani)

MARSIGLIA 3. — Rendita francese 55, 50, Italiana 55, 50, Prestito Nazionale 440, Spagnuolo 30.
LIONE 3. — Rendita francese 53 40, Italiana 55, 50, Ferrovie Austriache 773, Prestito nazionale 438.

VIENNA 3. — La *Tagess* ha da Pest, che *Beust* dichiarò alla deputazione delle delegazioni che l'Austria accetta la conferenza sull'affare del Mar Nero sotto condizione che sia mantenuto integro il trattato di Parigi. *Novikoff* nega che la Russia si ami.

MONACO 3. — La Direzione generale delle ferrovie ordinò che sospendasi la partenza delle merci private da Magonza per motivo che i treni partono con provvigioni per Parigi. Il Tiranon è preparato per il Re di Baviera.

BERLINO 3. — I principi della Confederazione partiranno per Versailles dopo l'accettazione della costituzione da parte del Reichstag, per offrire il titolo d'Imperatore al Re Guglielmo.

COSTANTINOPOLI 3. — Fu sospeso il campo a Scutari e l'iscrizione dei baschi-bozouchs.

LONDRA 3. — Rendita Inglese 91 3/4, Italiana 55 3/4 Tabacchi 87, Ferrovie Lombarde 14 5/8, Turco 44 5/8, Nuova York 3, Oro 111 1/8.

BRUXELLES 3. — L'*Echo* di Lussemburgo annunzia che i prussiani che incominciavano l'accerchiamento di Longwy disparvero improvvisamente la sera del 1. dicembre.

VARSAILLES 2. (Ufficiale) L'armata di Parigi dopo la battaglia del 30 novembre occupava i villaggi di Brie sulla Marna e Champigny. Stamane questi villaggi furono ripresi dalle nostre truppe. Verso le ore 10 il nemico marciò nuovamente in avanti contro la nostra posizione di difesa con forze superiori, ma fu respinto dopo un accanito combattimento di 8 ore dalle truppe della seconda divisione del 2° corpo dei Wurtemberghesi. Una parte dell'armata comandata dal Granduca di Meklemburgo fu attaccata oggi dal 15° e 16° corpo francese sulla linea d'Orgères e Baigneaux. I francesi furono respinti sopra Soigny. Le nostre truppe presero *Pompry* d'assalto. Il nemico che erasi avanzato vicino ad Artenay perdette alcune centinaia di prigionieri, e 11 cannoni; le nostre perdite non sono indifferenti, quelle del nemico gravi.

Quirino Leoni Direttore temporaneo

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL'ALTEZZA DI METRI, 50 SUL LIVELLO DEL MARE

Confronto delle scale 23^{pol.} = 757^{mm}; 27^{pol.} = 730^{mm}, 80; 1^a c. = 256; 1° R = 1° 25 Cent. 1° di W. 80 R.

DATA	ORE	Barometro in millimetri ridotto a 0° o al liv. del mare	Termometro centigrado	Umidità		Stato del cielo in decimi di cielo scoperto	Termometro, raso dalle 9 ant. prec alle 9 pom. cor.		Vento direzione velocità in miglia	OSSERVAZIONI DIVERSE
				relativa	assoluta		massimo	minimo		
2 Dicembre	7 antimeridiana	757.1	13	81	3.74	4 Cirro-strati	→ 5.0 C.	→ 4.0 R.	N.	1)
	3 pomeridiana	757.7	4.2	79	2.31	2 Nuvola	→ 0.8 C.	→ 0.6 R.	N.	15
	9 pomeridiana	758.5	6.8	86	3.00	3 Strati			N.	14

CORRISPONDENZA METEOROLOGICA TELEGRAFICA IN ROMA MEZZODÌ -- ANNO XV.

DATA	CITTA'	Barometro in millimetri ridotto a 0° o al liv. del mare	Termometro centigrado	Umidità		Stato del cielo in decimi di cielo scoperto	Termometro, raso dalle 9 ant. prec alle 9 pom. cor.		Vento direzione e forza	METEORE AVVENUTE DAL MEZZODÌ PRECEDENTE
				relativa	assoluta		massimo	minimo		
2 Dicembre	Roma . . .	757.7	→ 4.4	82	3.16	9 Cirri	→ 5.0 C.	→ 0.8 C.	N.NE.	16